Spedizione in abbonamento postale

Anno 93° — Numero 147

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Venerdì, 27 giugno 1952 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.	In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.	All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 – Firenze, via Cavour n. 46 r – Napoli, via Chiaia n. 5 – Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1952

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 marzo 1952, n. 657.

Erezione in ente morale dell'Istituto di assistenza infantile con sede nel comune di Tolfa (Roma).

N. 657 Decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Istituto di assistenza infantile con sede nel comune di Tolfa (Roma) viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1952
Atti del Governo, registro n. 54, *foglio n.* 15. — Frasca

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 marzo 1952, n. 658.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa ex-conventuale di Sant'Agostino, in Cantiano (Pesaro).

N. 658. Decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa ex-conventuale di Sant'Agostino, in Cantiano (Pesaro).

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1952
Atti del Governo, registro n. 54, *foglio n.* 11. — Frasca

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° maggio 1952, n. 659.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Gaetano, in frazione omonima del comune di Cavarzere (Venezia).

N. 659. Decreto del Presidente della Repubblica 1° maggio 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Chioggia in data 1° aprile 1951, integrato con postilla di pari data, relativo alla erezione della parrocchia di San Gaetano, in frazione omonima del comune di Cavarzere (Venezia).

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1952
Atti del Governo, registro n. 54, *foglio n.* 28. — Frasca

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° maggio 1952, n. 660.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Beatissima Vergine Maria di Guadalupe, in Roma-Monte Mario.

N. 660. Decreto del Presidente della Repubblica 1° maggio 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vicario generale di Sua Santità il Sommo Pontefice in data 22 giugno 1936, integrato con successivo 21 novembre 1950 e dichiarazione 12 novembre 1951, relativo all'erezione della parrocchia della Beatissima Vergine Maria di Guadalupe, in Roma Monte Mario.

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1952
Atti del Governo, registro n. 54, *foglio n.* 25. — Frasca

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° maggio 1952, n. 661.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa Salesiana di San Giovanni Bosco, denominata « Istituto Salesiano B. Domenico Savio », con sede in Salerno.

N. 661. Decreto del Presidente della Repubblica 1° maggio 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa Salesiana di San Giovanni Bosco, denominata « Istituto Salesiano B. Domenico Savio », con sede in Salerno, e attualmente con sede provvisoria in Vietri sul Mare (Salerno).

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1952
Atti del Governo, registro n. 54, foglio n. 17. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 maggio 1952.

Sostituzione di un componente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 6, terzo comma, e 7 del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e le successive modificazioni, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il titolo I dello statuto organico dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, approvato con il regio decreto 20 maggio 1926, n. 933;

Visto il proprio decreto 19 ottobre 1951, con il quale è stato nominato il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;

Considerata la necessità di provvedere alla nomina di un componente del predetto Consiglio di amministrazione, in sostituzione del dott. Cesare Gra, che ha chiesto di essere esonerato dall'incarico per esigenze inerenti le sue funzioni

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

In sostituzione del dott. Cesare Gra è chiamato a far parte del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni il rag. Remo Alfonsi.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1952

EINAUDI

CAMPILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1952
Registro Industria e commercio n. 12, foglio n. 337. — BAGNOLI

(3027)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952.

Proroga delle funzioni conferite alla Commissione per l'amministrazione straordinaria della Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari in Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, sulla istruzione industriale ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1924, n. 969;

Visto il proprio decreto 25 ottobre 1950, registrato alla Corte dei conti addì 12 dicembre 1950, registro n. 7 Industria e commercio, foglio n. 265, col quale il Consiglio di amministrazione della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari in Parma è stato sciolto e l'amministrazione della stessa è stata affidata per il periodo di un anno ad una Commissione straordinaria composta dei signori: senatore dott. Francesco Marchini Camia, prof. Adolfo Ferrari, ing. Nicola Cantù;

Visto il proprio decreto 2 febbraio 1952, registrato alla Corte dei conti addì 27 febbraio 1952, registro n. 11 Industria e commercio, foglio n. 311, col quale l'incarico affidato alla detta Commissione è stato prorogato fino al 31 maggio 1952;

Considerato che la detta Commissione non ha potuto espletare il suo compito entro il termine suddetto;

Sentito il Comitato per le Stazioni sperimentali per l'industria;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

La Commissione per l'amministrazione straordinaria della Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari in Parma nominata col decreto 25 ottobre 1950 di cui alle premesse, continua ad esercitare le proprie funzioni fino al 31 luglio 1952.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1952

EINAUDI

CAMPILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1952
Registro Industria e commercio n. 12, foglio n. 319

(3028)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1952.

Riconoscimento del diritto esclusivo di pesca nei porti nn. 23, 29 e 36 della posta di Torricella sul lago Trasimeno.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1933, n. 260;

Visto il decreto Ministeriale 9 giugno 1918, n. 848, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge 23 dicembre 1917, n. 2043, sulla riforma della gestione delle riserve demaniali di pesca e di caccia nel lago Trasimeno;

Visto il decreto del Prefetto di Perugia n. 12573, in data 1° giugno 1920, con il quale fu riconosciuto al Mezzetti Enrico fu Luigi di Magione, il possesso del diritto esclusivo di pesca nei porti nn. 24, 29 e 36 della posta di Torricella sul lago Trasimeno;

Ritenuto che dalla relativa documentazione è risultato che il sig. Mezzetti Enrico fu Luigi, si trova tuttora nel legittimo possesso del diritto di cui trattasi;

Udito il parere del Consiglio di Stato, emesso nella adunanza del 18 marzo 1952;

Concorrendo tutte le condizioni volute dalla legge;

Decreta:

A conferma del sopracitato decreto del Prefetto di Perugia n. 12573, in data 1° giugno 1920, è riconosciuto a favore del sig. Mezzetti Enrico fu Luigi, il possesso del diritto esclusivo di pesca nei porti nn. 24, 29 e 36 della posta di Torricella sul lago Trasimeno.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 aprile 1952

p. *Il Ministro*: RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1952
Registro Agricoltura e foreste n. 8, foglio n. 367. — BERITELLI

(3013)

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1952.

Costituzione e approvazione dello statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento alle medie e piccole industrie del Piemonte, ente di diritto pubblico, con sede in Torino.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445;

Vista la domanda dell'Istituto bancario San Paolo di Torino, della Banca popolare di Novara e della Cassa di risparmio di Torino per essere autorizzati a costituire, ai sensi della legge precitata, un istituto specializzato per la concessione di finanziamenti a medio termine alle medie e piccole industrie, con raggio d'azione limitato al territorio del Piemonte;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il riparmio;

Decreta

Articolo unico.

L'Istituto bancario San Paolo di Torino, la Banca popolare di Novara e la Cassa di risparmio di Torino sono autorizzati a costituire, ai sensi della legge 22 giugno 1950, n. 445, un istituto specializzato per la concessione di finanziamenti a medio termine alle medie e piccole industrie, con raggio d'azione limitato al territorio delle Provincie piemontesi.

Detto istituto, che assumerà la denominazione di « Istituto di credito per il finanziamento alle medie e piccole industrie del Piemonte », sarà regolato dalle norme dello statuto, composto di 29 articoli, allegato al presente decreto.

Il presente decreto e l'allegato statuto saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 maggio 1952

Il Ministro: PELLA

Statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento alle medie e piccole industrie del Piemonte

Art. 1.

Ai fini ed agli effetti della legge 22 giugno 1950, n. 445, è costituito un ente di diritto pubblico denominato « Istituto di credito per il finanziamento alle medie e piccole industrie del Piemonte ».

Oltre agli Istituti promotori: Cassa di risparmio di Torino, Istituto bancario San Paolo di Torino e Banca popolare di Novara, possono far parte dell'Ente altre Aziende di credito nonchè Enti di qualsiasi natura esercenti il credito e le assicurazioni che siano debitamente autorizzati dai rispettivi organi di vigilanza.

Art. 2.

L'Istituto ha personalità giuridica propria e sede in Torino.

Art. 3.

La durata dell'Istituto è fissata al 31 dicembre 2000 e può essere prorogata con delibera dell'assemblea dei partecipanti approvata con decreto del Ministro per il tesoro di concerto col Ministro per l'industria e per il commercio, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Art. 4.

Scopo dell'Istituto è la concessione di crediti a medio termine alle medie e piccole imprese industriali, aventi sede e stabilimento od officina di produzione in Piemonte.

Art. 5.

Il fondo di dotazione dell'Ente, inizialmente di L. 300 milioni conferito in parti uguali dai tre Istituti promotori, è costituito da quote di partecipazione, nominative, indivisibili, di lire cinque milioni ciascuna.

La responsabilità dei partecipanti all'Istituto è limitata alle quote di partecipazione assunte.

La cessione delle quote fra i partecipanti di che all'art. 1 non può aver luogo se non col consenso del Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

Le domande di partecipazione di cui allo stesso art. 1 pervenute fino al momento della costituzione dell'Ente verranno esaminate dai tre Istituti promotori e trasmesse all'organo di vigilanza per le autorizzazioni del caso. Per le domande pervenute in tempo successivo provvede l'assemblea a sensi dell'art. 12 del presente statuto.

Per il versamento delle quote sottoscritte si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 2438 e 2439 del Codice civile.

Art. 6.

L'Istituto, per l'espletamento delle singole operazioni e di tutti gli incombenti accessori, si avvale dell'organizzazione periferica degli Istituti partecipanti, dai quali è rappresentato localmente in conformità di apposite convenzioni da stipulare.

Art. 7.

L'Istituto non raccoglie depositi a risparmio ordinario.

Esso può compiere le seguenti operazioni passive:

a) emettere obbligazioni e buoni fruttiferi con le modalità e le limitazioni stabilite dall'organo di vigilanza;

b) ricevere versamenti in c/c da parte degli Enti partecipanti;

c) effettuare operazioni di tesoreria come alla lettera *e*) dell'articolo seguente.

Art. 8.

Per il raggiungimento degli scopi, l'Istituto può compiere, con le limitazioni stabilite dall'art. 5 della legge 22 giugno 1950, n. 445, le seguenti operazioni attive:

a) mutui o aperture di credito assistiti da garanzie mobiliari e immobiliari o anche da garanzie personali;

b) sovvenzioni o sconti cambiari;

c) partecipazioni in enti o società;

d) acquisto di titoli obbligazionari;

e) operazioni di tesoreria sotto forma di riporti e anticipazioni su titoli di Stato, titoli azionari od obbligazionari, nonchè sconto di buoni del Tesoro.

Le partecipazioni, sotto qualsiasi forma, non potranno nel loro complesso superare la metà del patrimonio dell'Istituto.

La durata massima delle singole operazioni non può superare:

per i mutui: dieci anni;
per le sovvenzioni o sconti cambiari: cinque anni;
per le aperture di credito: tre anni.

E' inibito comunque l'esercizio del credito a breve termine.

Art. 9.

Sono organi dell'Istituto:

a) l'assemblea dei partecipanti;

b) la Presidenza;

c) il Consiglio di amministrazione;
d) il Comitato esecutivo;
e) il Collegio sindacale;
f) il direttore.

Art. 10.

L'assemblea è costituita dai delegati degli Enti partecipanti, i quali dispongono di un voto per ogni quota del fondo di dotazione sottoscritto. Ogni partecipante può farsi rappresentare all'assemblea da un altro partecipante, mediante delega conferita anche a mezzo di semplice lettera.

Nessun partecipante potrà avere più di una delega.

Art. 11.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. Esse sono presiedute dal presidente del Consiglio di amministrazione o da chi lo sostiuisce a termini del vigente statuto.

Art. 12.

Spetta all'assemblea:

a) procedere alla nomina del presidente, del vice presidente e degli altri membri elettivi del Consiglio di amministrazione;
b) nominare i sindaci di sua competenza;
c) approvare il bilancio dell'Istituto;
d) provvedere al reparto degli utili netti conseguiti;
e) determinare la misura delle medaglie di presenza e delle diarie spettanti ai componenti del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo per l'intervento alle riunioni dei rispettivi organi;
f) determinare il compenso dei sindaci;
g) decidere sulle domande di partecipazione eventualmente avanzate dagli Enti indicati all'art. 1, in tempo successivo alla costituzione dell'Istituto nonchè sulle domande di sottoscrizione di ulteriori quote di partecipazione che potessero essere avanzate dagli Enti partecipanti;
h) deliberare le modifiche del presente statuto, che andranno poi approvate con le modalità di cui all'art. 1 della legge 22 giugno 1950, n. 445;
i) deliberare su qualunque oggetto iscritto all'ordine del giorno.

Art. 13.

Per la convocazione delle assemblee e per la validità di esse si applicano le norme del Codice civile.

Art. 14.

Il presidente rappresenta l'Istituto di fronte ai terzi e in giudizio; convoca e presiede l'assemblea dei partecipanti, il Consiglio di amministrazione ed il Comitato esecutivo; firma i verbali delle loro adunanze e vigila sulla esecuzione delle deliberazioni assunte.

Consente alla cancellazione delle ipoteche, alle surrogazioni da farsi a favore dei terzi, alla cancellazione delle trascrizioni di precetti eseguiti dall'Istituto ed alla restituzione di pegni e di altre garanzie, sempre che il credito dell'Istituto risulti integralmente estinto, o non sia sorto per non essere stato mai perfezionato il contratto definitivo di mutuo.

Art. 15.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne adempie le funzioni il vice presidente ed in caso di assenza o di impedimento anche di questi, il consigliere più anziano o altro consigliere espressamente designato dal Consiglio di amministrazione.

L'anzianità è determinata dalla data di nomina e, a parità di essa, dall'età.

Di fronte a tutti i terzi ed in particolare al conservatore dei registri immobiliari, all'Amministrazione del debito pubblico, e ad altri pubblici uffici, la firma del vice presidente costituisce la prova legale dell'assenza o dell'impedimento del presidente e la firma del consigliere anziano o del consigliere designato costituisce la prova legale dell'assenza o dell'impedimento del presidente e del vice presidente. Parimenti, la firma preceduta dalla formula « per delega del presidente » è prova legale dell'esistenza di tale delega.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione è composto dal presidente, dal vice presidente, da cinque a nove membri, da determinarsi dall'assemblea.

Del Consiglio fanno parte altresì come membri di diritto i tre rappresentanti — uno per ciascuno — degli Istituti promotori di che all'art. 1.

Il Consiglio nomina nel proprio seno un segretario.

Ai componenti il Consiglio spetta una medaglia di presenza per l'intervento alle sedute consiliari, cui va aggiunta una diaria e il rimborso delle spese di viaggio per coloro che non risiedono a Torino.

Art. 17.

Il consigliere-segretario del Consiglio è pure segretario dell'assemblea e del Comitato esecutivo.

Redige i verbali delle adunanze e li firma, ne autentica le copie e gli estratti.

In caso di assenza o impedimento del segretario, ne adempie le funzioni il consigliere più giovane di età.

Art. 18.

Il presidente, il vice presidente ed i consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Per la sostituzione degli amministratori in caso di vacanza si applicano le disposizioni dell'art. 2386 del Codice civile.

Art. 19.

Le adunanze di Consiglio sono convocate con biglietto, contenente l'ordine del giorno da spedire, a mezzo raccomandata, ai membri e ai sindaci, al loro domicilio almeno cinque giorni innanzi la riunione.

Nei casi di urgenza la convocazione può essere effettuata anche telegraficamente, senza rispetto del termine di cui al comma precedente.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio.

Le votazioni su questioni concernenti persone sono fatte a scrutinio segreto.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto di chi presiede e nelle votazioni segrete la proposta s'intende respinta.

Art. 20.

Il Consiglio di amministrazione è investito del più ampio mandato per tutto ciò che non è riservato all'assemblea.

Spetta in particolare al Consiglio:

a) approvare i regolamenti occorrenti per disciplinare l'ordinamento e l'attività dell'Istituto;
b) nominare il personale di qualunque grado di cui sia ritenuta indispensabile l'assunzione alle dirette dipendenze, fissandone i requisiti, le attribuzioni e il trattamento economico;
c) delegare mansioni di carattere esecutivo a Istituti partecipanti;
d) determinare la competenza del Comitato esecutivo e fissare il turno annuale dei consiglieri elettivi che andranno a comporlo;
e) determinare i criteri generali per la concessione del credito;
f) fissare i saggi d'interesse da applicare sulle operazioni attive ed approvare quelli da corrispondere sulle operazioni passive;
g) deliberare sulle operazioni di credito che eccedono i limiti di competenza attribuiti al Comitato esecutivo;
h) deliberare sulla cancellazione, riduzione delle ipoteche, rinuncia a privilegi, a pegni e ad altre garanzie, quando permanga un credito dell'Istituto;
i) deliberare sulla emissione delle obbligazioni e dei buoni fruttiferi, fissandone le modalità, le condizioni e i saggi d'interesse;
l) deliberare sulle aperture di credito in c/c concordandone le modalità e le condizioni;
m) compilare i bilanci e le relazioni e quanto altro deve formare oggetto di esame o di discussione per parte dell'assemblea dei partecipanti;
n) deliberare sulle liti da promuovere o da sostenersi autorizzando il presidente o chi per esso a stare in giudizio, nonchè a transigere, a rinunciare, ecc.;
o) deliberare sulla alienazione di beni immobili provenienti da subasta;
p) provvedere in genere a tutto quanto occorra per il regolare funzionamento dell'Istituto e deliberare su ogni altro oggetto che nel presente statuto non sia espressamente riservato alla competenza dell'assemblea dei partecipanti.

Art. 21.

Il Comitato esecutivo, del quale fanno parte quali membri di diritto i consiglieri di diritto di che all'art. 16, è presieduto dal presidente del Consiglio di amministrazione o da chi ne fa le veci, a termini del presente statuto ed è composto oltre che del presidente, del vice presidente, del consigliere segretario, di quattro consiglieri elettivi per turni annuali.

Art. 22.

Il Comitato esecutivo sovrintende alla gestione ordinaria dell'Istituto e delibera:

a) sulle operazioni di concessione di credito entro i limiti di competenza e valore stabiliti dal Consiglio;

b) su quanto altro eventualmente delegatogli dal Consiglio;

c) in via d'urgenza, su affari di competenza del Consiglio di amministrazione nella prima riunione del quale dovrà chiedere ratifica.

La deliberazione del Comitato è prova legale di fronte ai terzi della esistenza della delega o dell'urgenza.

Art. 23.

Il Comitato esecutivo è convocato con un biglietto di invito, da spedire a mezzo raccomandata, ai suoi membri ed ai sindaci, al loro domicilio, almeno tre giorni innanzi la riunione.

In caso di urgenza la convocazione può essere effettuata con qualunque altro mezzo, più celere, senza rispetto dei termini di cui al comma precedente.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno sei membri.

Le votazioni su questioni concernenti persone sono fatte a scrutinio segreto.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto di chi presiede e nelle votazioni segrete la proposta si ritiene respinta.

Ai componenti il Comitato esecutivo spettano, per la partecipazione alle sedute, la medaglia di presenza, la eventuale diaria e il rimborso spese di viaggio come per le riunioni di Consiglio. Questo compensi non sono cumulabili quando nello stesso giorno si riuniscano Comitato e Consiglio.

Art. 24.

Il Collegio dei sindaci è composto di tre membri effettivi e due supplenti.

Un sindaco effettivo ed uno supplente sono nominati con decreto del Ministro per il tesoro, presidente del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio e gli altri sono nominati dall'assemblea dei partecipanti.

La presidenza del Collegio spetta al sindaco effettivo di nomina ministeriale.

Il Collegio sindacale esercita le funzioni indicate dal Codice civile. I sindaci debbono intervenire alle adunanze del Consiglio di amministrazione ed hanno facoltà di presenziare a quelle del Comitato.

I sindaci durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Art. 25.

La direzione dell'Istituto è affidata ad un direttore di nomina del Consiglio di amministrazione.

Il direttore interviene con voto consultivo alle adunanze del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.

Il direttore ha alle sue dipendenze tutto il personale, ordina e vigila il lavoro da compiere dal medesimo e più particolarmente attende ai seguenti compiti:

a) provvede alla esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea dei partecipanti, del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo, nonchè alla esecuzione delle disposizioni impartite dal presidente e ne controfirma gli atti relativi, e in genere provvede alla esatta osservanza delle norme di legge, del presente statuto e dei regolamenti;

b) riferisce al Comitato esecutivo e al Consiglio di amministrazione su tutti gli affari sui quali detti organi sono chiamati a deliberare;

c) firma la corrispondenza ordinaria e unitamente al funzionario a ciò delegato, gli ordinativi d'incasso e di pagamento, le girate dei vaglia e dei titoli all'ordine, e le quietanze;

d) dispone e disciplina i servizi, gli accertamenti, i controlli e le ispezioni occorrenti;

e) dà pareri e formula proposte su tutti i provvedimenti riguardanti il personale;

f) predispone il rendiconto di ogni esercizio annuale entro il primo trimestre successivo e lo accompagna al Consiglio con una relazione illustrativa;

g) il Consiglio di amministrazione può delegare ad altri funzionari l'incarico di sostituire il direttore in caso di temporanea assenza o impedimento di lui.

Art. 26.

Ogni esercizio amministrativo ha inizio il 1° gennaio e termina col 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio di ciascuno esercizio dovrà essere sottoposto al voto dell'assemblea dei partecipanti nell'adunanza ordinaria di aprile.

Art. 27.

Gli utili netti debbono essere assegnati

1) per tre decimi alla formazione e all'incremento del fondo di riserva ordinaria;

2) per sei decimi ai partecipanti, quale dividendo sul fondo di dotazione conferito,

3) per un decimo in parte alla formazione di una riserva straordinaria, e in parte alla costituzione di un fondo a disposizione del Consiglio di amministrazione per la concessione di premi, sussidi e contributi ad iniziative dirette a favorire lo sviluppo e il perfezionamento della media e piccola industria.

Art. 28.

L'assemblea dei partecipanti può deliberare lo scioglimento e la conseguente liquidazione dell'Istituto, con deliberazione che abbia ottenuto una maggioranza di voti che rappresenti almeno due terzi del fondo di dotazione.

La deliberazione, per essere esecutiva, dovrà riportare la approvazione del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria e commercio, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. Le attività nette risultanti saranno ripartite fra gli Istituti partecipanti in proporzione delle quote da ciascuno conferite.

Art. 29.

L'Istituto è sottoposto a vigilanza in conformità delle vigenti disposizioni.

L'Istituto deve rimettere all'organo di vigilanza i verbali delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, del Comitato esecutivo, delle assemblee, nonchè il bilancio annuale e le situazioni periodiche dei conti.

Trascorsi dieci giorni dalla data dell'invio dei verbali di cui al comma precedente, senza che nessuna comunicazione sia pervenuta all'Istituto da parte dell'organo di vigilanza, le deliberazioni potranno essere eseguite.

Visto, *il Ministro per il tesoro*
PELLA

Visto, *il Ministro per l'industria e per il commercio*
CAMPILLI

(2793)

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1952.

Autorizzazione alla Società magazzini generali di Barletta ad istituire nuovi Magazzini generali per il deposito di merci varie, nazionali e nazionalizzate.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, nonché il relativo regolamento di esecuzione approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Viste le documentate istanze presentate dalla Società per azioni Magazzini generali di Barletta, per essere autorizzate all'esercizio di Magazzini generali;

Visto il parere favorevole espresso al riguardo dalla Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Bari nella seduta del 20 dicembre 1951, che approva anche il regolamento pei detti istituendi nuovi Magazzini generali;

Visto il parere espresso circa le tariffe proposte pei Magazzini in questione dal Comitato provinciale dei prezzi di Bari nella seduta del 30 gennaio 1952;

Sentito il Comitato interministeriale dei prezzi;

Decreta:

Art. 1.

La Società per azioni Magazzini generali di Barletta è autorizzata a istituire ed esercire nel complesso raccordato sito in Barletta, via Andria n. 1, Magazzini generali pel deposito di merci varie, nazionali e nazionalizzate, con particolare riguardo alle merci seguenti:

acciaio, ferro, ghisa, legnami, coloniali, canapa, cotone, lana, lino, juta, carta, mandorle, cereali, leguminose, carni secche, olii, vini, distillati di vino, alcool, concimi, anticrittogamici, prodotti chimici, zucchero e carboni fossili.

Art. 2.

I Magazzini generali di Barletta applicheranno, per le merci che saranno in essi depositate, le norme regolamentari approvate dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Bari nella citata delibera di Giunta del 20 dicembre 1951 e le condizioni tariffarie approvate dal Comitato provinciale prezzi di Bari nella citata riunione del 30 gennaio 1952.

Art. 3.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Bari è incaricata di vigilare sull'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La detta Camera proporrà entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, la forma e l'ammontare della cauzione che la Società magazzini generali di Barletta è tenuta a prestare ai sensi dell'articolo 2 del regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126.

Roma, addì 4 giugno 1952

p. *Il Ministro*: CARCATERRA

(2922)

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1952.

Autorizzazione alla Società « Fiumara », con sede in Milano, a gestire Magazzini generali per il deposito di merci varie, nazionali e nazionalizzate.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, nonché il relativo regolamento di esecuzione approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Vista la domanda presentata dalla Società per azioni « Fiumara », con sede in Milano, per essere autorizzata ad istituire ed esercire Magazzini generali in Genova-Sampierdarena;

Vista la deliberazione n. 3821 in data 1° marzo 1952 adottata dalla Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Genova, che esprime al riguardo parere favorevole, approva con alcune modificazioni il regolamento relativo agli istituendi anzidetti Magazzini generali ed esprime l'avviso che le tariffe proposte dagli interessati debbano venir contenute entro più equa misura;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato provinciale dei prezzi di Genova l'11 aprile 1952 per l'approvazione delle tariffe di deposito;

Sentito il Comitato interministeriale dei prezzi;

Decreta:

Art. 1.

La Società per azioni « Fiumara », con sede in Milano, via Leopardi n. 1, è autorizzata a gestire, in regime di Magazzini generali, gli immobili di proprietà siti in Genova-Sampierdarena, via Operai n. 6, pel deposito di merci varie nazionali e nazionalizzate, con particolare riguardo agli olii e ai cereali in sacchi.

Art. 2.

Ai depositi effettuati nei Magazzini generali autorizzati col precedente articolo, si applicano le tariffe e il regolamento approvati dalla Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Genova e dal Comitato provinciale dei prezzi con le delibere rispettivamente del 1° marzo 1952 e dell'11 aprile 1952, di cui nelle premesse.

Art. 3.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Genova è incaricata di vigilare sull'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La detta Camera proporrà entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, la forma e l'ammontare della cauzione che la Società « Fiumara » di Genova è tenuta a prestare ai sensi dell'art. 2 del regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126.

Roma, addì 4 giugno 1952

Il Ministro: CAMPILLI

(2923)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1952.

Autorizzazione alla signora Varasi Rosalinda in Cerabolini a gestire Magazzini generali in Pavia, per il deposito di alcune merci.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, nonchè il relativo regolamento di esecuzione approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Vista la domanda presentata da Varasi Rosalinda in Cerabolini per essere autorizzata a gestire in regime di Magazzino generale lo stabilimento di sua proprietà sito in Pavia, viale Bligny, 11;

Vista la deliberazione in data 11 aprile 1952, adottata della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Pavia che esprime parere favorevole alla concessione della chiesta autorizzazione ed approva il regolamento per gli istituendi Magazzini generali succitati;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato provinciale dei prezzi di Pavia il 21 marzo 1952 per l'approvazione delle tariffe di deposito;

Sentito il Comitato interministeriale dei prezzi;

Decreta:

Art. 1.

La signora Varasi Rosalinda in Cerabolini è autorizzata a gestire in regime di Magazzino generale sotto la denominazione di « Magazzini generali Cerabolini » gli immobili di sua proprietà siti in Pavia, viale Bligny, 11, pel deposito di formaggio, cereali, mangimi, concimi e materie prime per l'agricoltura.

Art. 2.

Ai depositi nei Magazzini generali autorizzati col precedente articolo, si applicano le tariffe e il regolamento approvati dalla Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Pavia e dal Comitato provinciale dei prezzi con le delibere rispettivamente dell'11 aprile e del 21 marzo 1952 di cui nelle premesse.

Art. 3.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Pavia è incaricata di vigilare sull'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La detta Camera proporrà entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, la forma e l'ammontare della cauzione che i Magazzini generali Cerabolini sono tenuti a prestare ai sensi dell'art. 2 del regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126.

Roma, addì 16 giugno 1952

p. *Il Ministro*: CARCATERRA

(2983)

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1952.

Sostituzione del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Latina.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura e degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Visto il decreto interministeriale 9 giugno 1949, con il quale l'ing. Pietro Ballerini venne nominato, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale predetto, presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Latina;

Vista la lettera in data 15 aprile 1952, con la quale il predetto ing. Ballerini ha rassegnato le dimissioni dalla carica di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

Il rag. Ermanno Adrower è nominato, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Latina in sostituzione dell'ing. Pietro Ballerini, dimissionario.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 giugno 1952

Il Ministro per l'industria e il commercio
CAMPILLI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FANFANI

(2984)

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1952.

Sostituzione del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Gorizia.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura e degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Visto il decreto interministeriale 2 maggio 1948, con il quale il dott. ing. Renato Penso venne nominato, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale predetto, presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Gorizia;

Vista la lettera in data 12 febbraio 1952, con la quale il predetto dott. ing. Penso ha rassegnato le dimissioni dalla carica di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

Il sig. Donato Depicolzuane è nominato, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Gorizia in sostituzione del dott. ing. Renato Penso, dimissionario.

Art. 2.

Il prefetto della Provincia, a norma dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale citato e della legge 12 luglio 1951, n. 560, provvederà alla rinnovazione della Giunta della Camera predetta.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 giugno 1952

Il Ministro per l'industria e il commercio
CAMPILLI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FANFANI

(2985)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Revoca di trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale del 19 giugno 1952 è stato revocato il decreto Ministeriale 6 maggio 1952, nella parte che dispone il trasferimento del notaio dott. Cigna Cesare nel comune di Caltanissetta, ed il medesimo notaio è, pertanto, reintegrato nella precedente sede di Piazza Armerina, distretto notarile di Caltanissetta.

(3001)

Con decreto Ministeriale del 19 giugno 1952 è stato revocato il decreto Ministeriale 1° aprile 1952, nella parte che dispone il trasferimento del notaio dott. Perna Vincenzo nel comune di Noto, distretto notarile di Siracusa, ed il medesimo notaio è, pertanto, reintegrato nella precedente sede di Pachino, stesso distretto.

(3002)

Con decreto Ministeriale del 19 giugno 1952 è stato revocato il decreto Ministeriale 30 aprile 1952, nella parte che dispone il trasferimento del notaio dott. Bonelli Umberto nel comune di Costigliole Saluzzo, distretto notarile di Cuneo, ed il medesimo notaio è, pertanto, reintegrato nella precedente sede di Sampeyre, stesso distretto.

(3003)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario « Prateria Praidessa », con sede nel comune di Piobesi Torinese (Torino).

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1952, registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1952, registro n. 8, foglio n. 323, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, la « Prateria Praidessa », già facente parte dei Consorzi di irrigazione riuniti di Piobesi Torinese, è costituita in Consorzio irriguo di miglioramento fondiario « Prateria Praidessa », con sede in Piobesi Torinese (Torino), ai sensi e per gli effetti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

(2939)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Civitanova Marche ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 24 gennaio 1952, registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 1952, registro n. 13 Interno, foglio n. 226, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Civitanova Marche (Macerata) di un mutuo di L 15.467.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(2967)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Acquacanina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 28 gennaio 1952, registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 1952, registro n. 13 Interno, foglio n. 228, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Acquacanina (Macerata) di un mutuo di L. 820.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(2968)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Potenza Picena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 28 gennaio 1952, registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 1952, registro n. 13 Interno, foglio n. 234, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Potenza Picena (Macerata) di un mutuo di L. 3.600.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(2969)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Monselice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 28 gennaio 1952, registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 1952, registro n. 13 Interno, foglio n. 231, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Monselice (Padova) di un mutuo di 6.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(2970)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Fossombrone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 24 gennaio 1952, registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 1952, registro n. 13 Interno, foglio n. 233, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Fossombrone (Pesaro) di un mutuo di L. 10.887.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(2972)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Sant'Angelo in Lizzola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 1° febbraio 1952, registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 1952, registro n. 13 Interno, foglio n. 227, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Sant'Angelo in Lizzola (Pesaro) di un mutuo di L. 3.030.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(2973)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Foligno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 28 gennaio 1952, registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 1952, registro n. 13 Interno, foglio n. 235, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Foligno (Perugia) di un mutuo di L. 4.667.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(2971)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Approvazione della costituzione dell'Istituto tutela ed assistenza lavoratori

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 18 giugno 1952, è stata approvata, ai sensi ed agli effetti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, la costituzione dell'Istituto tutela ed assistenza lavoratori, retto dallo statuto allegato al presente decreto, composto di n. 21 articoli.

(3011)

Scioglimento della Società anonima cooperativa di produzione e lavoro « Stella », con sede in Canelli

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 19 giugno 1952, la Società anonima cooperativa di produzione e lavoro « Stella », con sede in Canelli, costituita con atto in data 4 marzo 1946 per notaio Giuseppe Sardi di Canelli, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile senza far luogo alla nomina del liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

(3012)

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale dei biglietti vincenti della Lotteria nazionale « Italia »

Estrazione avvenuta a Monza l'8 giugno 1952 ed esito del « Gran Premio dell'Autodromo » svoltosi in Monza, al quale i biglietti vincenti sono stati abbinati.

RISULTATO DEL GRAN PREMIO DELL'AUTODROMO

1° arrivato: corridore Farina . . . premio L. 500.000
2° arrivato: corridore Simon . . » » 350.000
3° arrivato: corridore Fischer » » 200.000

A) Primi premi: biglietti venduti, estratti abbinati ai nomi dei tre corridori classificati nell'ordine primo, secondo e terzo nel « Gran Premio dell'Autodromo » aventi diritto al premio a fianco di ogni biglietto qui sotto indicato:

1) Biglietto vincente serie N n. 93735:
1° premio . . L. 40.000.000
2) Biglietto vincente serie G n. 55653:
2° premio . . » 5.000.000
3) Biglietto vincente serie H n. 13741:
3° premio » 2.500.000

B) Premi di L. 200.000 ciascuno: ai possessori dei biglietti venduti, estratti, abbinati ai nomi degli altri corridori.

NB. — I biglietti sono elencati per ordine stretto di serie e numero:

	Bigl. serie		n.		Bigl. serie		n.
1)	Bigl. serie	A	n. 00498	14)	Bigl. serie	M	n. 55677
2)	» »	A	» 31666	15)	» »	N	» 04745
3)	» »	A	» 94764	16)	» »	N	» 58634
4)	» »	B	» 19623	17)	» »	O	» 00623
5)	» »	B	» 83134	18)	» »	O	» 16241
6)	» »	F	» 55811	19)	» »	O	» 49705
7)	» »	G	» 31921	20)	» »	O	» 80626
8)	» »	G	» 35191	21)	» »	P	» 77132
9)	» »	G	» 96758	22)	» »	S	» 34913
10)	» »	H	» 27247	23)	» »	S	» 96494
11)	» »	L	» 06554	24)	» »	V	» 95277
12)	» »	L	» 25861	25)	» »	AC	» 15601
13)	» »	L	» 85625	26)	» »	AC	» 55719

C) Premi ai venditori:

1) al venditore del biglietto serie N n. 93735 vincente il primo premio . . . L. 800.000
2) al venditore del biglietto serie G n. 55653 vincente il secondo premio . » 140.000
3) al venditore del biglietto serie H n. 13741 vincente il terzo premio » 50.000
4) ai venditori dei biglietti vincenti premi da L. 200.000 di cui alla lettera *B*), ciascuno » 10.000

D) Premi di affluenza:

1) F 46831: Automobile Fiat giardinetta metallica;
2) F 46001: Lambretta;
3) F 46835: Lambretta.

I MEZZI BIGLIETTI DANNO DIRITTO A METÀ PREMIO

Estratto dal regolamento delle Lotterie nazionali « Solidarietà Nazionale », « Lotteria di Merano » e « Lotteria Nazionale Italia » approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677.

I premi dei biglietti vincenti sono pagati, previe le necessarie verifiche, dal Ministero delle finanze Ispettorato generale per il lotto e le lotterie agli esibitori dei biglietti.

I biglietti vincenti debbono essere integri e in originale, escluso qualsiasi equipollente, presentati o fatti pervenire, con apposita domanda in carta da bollo a rischio del possessore, al Ministero delle finanze Ispettorato generale per il lotto e le lotterie via Barberini n. 47, Roma, entro il 180° giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, del Bollettino ufficiale dell'estrazione.

Entro lo stesso termine i venditori di biglietti vincenti debbono presentare regolare istanza, unendovi la matrice del biglietto vincente, all'Ispettorato predetto.

Roma, addì 10 giugno 1952

p. *Il presidente del Comitato generale di direzione*
BISOGNO

(2940)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 140

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 26 giugno 1952

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,94	639,25
» Firenze	—	—
» Genova	624,90	638,50
» Milano	624,92	641 —
» Napoli	624,925	632 —
» Palermo	—	—
» Roma	624,90	639,375
» Torino	624,93	638,50
» Trieste	624,94	—
» Venezia	624,91	638,10

Media dei titoli del 26 giugno 1952

Rendita 3,50 % 1906	68,55
Id. 3,50 % 1902	64,20
Id. 3 % lordo	66,35
Id. 5 % 1935	97,425
Redimibile 3,50 % 1934	74,30
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	72,575
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	72,10
Id. 5 % (Ricostruzione)	94,45
Id. 5 % 1936	93,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	99,075
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	99,05
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	99,05

L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 26 giugno 1952

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A. Lit. 624,91
1 dollaro canadese » 640,19

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina Lit. 1,749,75

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 17.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 % (1934)	427930	2.474,50	Marazzi Alessandro e Luigi Pio di Lodovico, minori sotto la patria potestà del padre e figli nascituri da Ghislieri *Anna* fu Alessandro in Marazzi, dom. a Milano, con usufrutto vitalizio a Ghislieri *Anna* fu Alessandro, moglie di Marazzi Lodovico, dom. a Milano ed è vincolato per dote di quest'ultima.	Marazzi Alessandro e Luigi Pio di Lodovico, minori sotto la patria potestà del padre e figli nascituri, da Ghislieri *Marianna* fu Alessandro in Marazzi, dom. a Milano, con usufrutto vitalizio a Ghislieri *Marianna* fu Alessandro, moglie di Marazzi Lodovico ed è vincolato per dote di quest'ultima.
Obbl. com. ferr. romane 3 %	90	30 —	Come sopra, con usufrutto come sopra.	Come sopra, con usufrutto come sopra.
Cons. 3 % (1861)	57802	6 —	Come sopra, con usufrutto come sopra.	Come sopra, con usufrutto come sopra.
Obblig. ferrov. 3 %	32591	900 —	Come sopra, con usufrutto come sopra.	Come sopra, con usufrutto come sopra.
P. R. 3,50 % (1934)	428891	997,50	Marazzi Alessandro Luigi-Pio e Maria Camilla di Lodovico, ecc., come sopra, con usufrutto come sopra.	Marazzi Alessandro, Luigi-Pio e Maria Camilla di Lodovico, ecc., come sopra, con usufrutto come sopra.
Id.	431370	101,50	Come sopra, con usufrutto vitalizio, che è dotale di Ghislieri *Anna* fu Alessandro, a favore di Marazzi Lodovico fu Antonio.	Come sopra, con usufrutto vitalizio, che è dotale di Ghislieri *Marianna* fu Alessandro, a favore di Marazzi Lodovico fu Antonio.
Rendita 5 % (1935)	209057	1.550 —	Cilento Rosa di *Ottavio*, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. in Napoli.	Cilento Rosa di *Ottaviano*, minore, ecc., come contro.
Id.	209058	1.550 —	Cilento Filomena di *Ottavio*, minore, ecc., come sopra.	Cilento Filomena di *Ottaviano*, minore, ecc., come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	840047	875 —	Chiandano *Adelaide* di Carlo, minore sotto la patria potestà del padre, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a Chiandano Adelaide fu Giov. Battista vedova di Brunatto Felice e *Garassino* Giovanna fu Bartolomeo vedova Chiandano *Vittorio Emanuele*, dom. a La Spezia.	Chiandano *Maria-Adelaide Vittoria* di Carlo, minore sotto la patria potestà del padre, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a Chiandano Adelaide fu Giovanni Battista, vedova di Brunatto Felice e *Garrassino* Giovanna fu Bartolomeo vedova Chiandano *Emanuele Vittorio*, dom. a La Spezia.
Id.	840046	1.312,50	Brunatto Giuseppe fu Felice, dom. a Torino, con usufrutto come sopra.	Brunatto Giuseppe fu Felice, dom. a Torino, con usufrutto come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

(2813) Roma, addì 9 giugno 1952 *Il direttore generale*: DE LIGUORO

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di titoli provvisori di buoni del Tesoro 5 % (1960)

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 48

In applicazione dell'art. 7 del decreto Ministeriale 20 gennaio 1951 e dell'art. 230 del regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati titoli provvisori di buoni del Tesoro 5 % (1960):

Numero. 225189 — Serie: *E* — Ufficio che ha emesso il titolo: Tesoreria provinciale di Roma — Persona che ha denunziato il titolo: Manzella Giuseppe fu Achille, dom. in Genazzano (Roma) — Capitale nominale L. 100.000.

Numero: 27096 — Serie: *D* — Ufficio che ha emesso il titolo: Tesoreria provinciale di Cagliari — Persona che ha denunziato il titolo: Antico Ercole fu Alberto, dom. in Cagliari, via Caprera n. 31 — Capitale nominale L. 50.000.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i titoli definitivi corrispondenti a quelli smarriti.

Roma, addì 24 maggio 1952

(2513) *Il direttore generale*: DE LIGUORO

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Novara al 30 novembre 1950.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, numero 446;
Visto gli articoli 47 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, numero 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Novara in data 20 febbraio 1951, n. 4508, col quale è indetto pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1950;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia di Novara al 30 novembre 1950 è costituita come appresso:

Presidente:
Nicosia dott. Giovanni, vice prefetto.

Componenti:
Bottazzi dott. Filippo, veterinario provinciale;
Seren prof. dott. Ennio, docente in clinica medica veterinaria;
Bisbocci prof. dott. Giovanni, docente in patologia generale ed anatomia patologica veterinaria;
Masini dott. Michele, veterinario condotto.

Segretario:
Alessi dott. Giuseppe.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Novara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 11 giugno 1952

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(2944)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Ragusa al 30 novembre 1949.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, numero 446;
Visto gli articoli 47 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, numero 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Ragusa in data 17 giugno 1950, n. 13284, col quale è indetto pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1949;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Ragusa al 30 novembre 1949, è costituita come appresso:

Presidente:
Fradella dott. Roberto, vice prefetto.

Componenti:
Salandi dott. Carlo, veterinario provinciale;
Mirri prof. dott. Adelmo, docente di clinica medica veterinaria;
Romboli prof. dott. Bruno, docente di patologia generale ed anatomia patologica veterinaria;
Di Salvo dott. Domenico, veterinario condotto.

Segretario:
Valenti dott. Natale.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Ragusa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 11 giugno 1952

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(2946)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Foggia.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, numero 446;
Visti gli articoli 8 e 9 del regolamento 11 marzo 1935, numero 281;
Visto gli articoli 34 e 36 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Foggia in data 30 luglio 1951, n. 5949, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella Provincia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Foggia è costituita come appresso:

Presidente:
Puglisi dott. Francesco, vice prefetto.

Componenti:
Malaguzzi prof. Valerio Claudio, docente di clinica medica presso l'Università di Bari;
Sangiorgi prof. Giuseppe, docente d'igiene presso l'Università di Bari;
Raheli dott. Angelo, medico provinciale;
Cancellara dott. Cosimo, ufficiale sanitario.

Segretario:
Marchesiello dott. Giorgio.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Bari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 11 giugno 1952

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(2945)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso a sette posti di vice assistente in prova (grado 12°) nel ruolo dei servizi speciali di gruppo C del servizio antincendi.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;
Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;
Vista la legge 3 marzo 1950, n. 223 circa la temporanea elevazione del limite massimo di età per i pubblici concorsi;

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, contenente il regolamento per il personale dei ruoli statali dei servizi antincendi;
Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 702, contenente il regolamento per il personale dei ruoli statali dei servizi antincendi;
Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri 2 marzo 1952, n. 23749/12106 che autorizza il bando del presente concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami a sette posti di vice assistente in prova nel ruolo dei servizi speciali di gruppo *C* del servizio antincendi.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il diploma di licenza di scuola media inferiore o altro titolo equipollente, a norma delle disposizioni in vigore.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 32, dovranno essere presentate o dovranno pervenire a mezzo raccomandata al Ministero dell'interno Direzione generale servizi antincendi entro il termine perentorio di sessanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Le domande, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti.
1. Diploma originale di licenza di scuola media inferiore o copia autentica notarile su carta da bollo da L. 40, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.
2. Estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età, e non oltrepassato quello di anni 35.
Detto limite è elevato ad anni 40:
a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nell'Africa italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;
b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni della guerra 1940-45;
c) per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;
d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.
Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.
Tale limite è elevato a 44 anni:
e) per i combattenti e categorie assimilate che siano decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;
f) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificato dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.
Il limite è infine elevato a 45 anni a norma delle disposizioni in vigore:
g) per i mutilati e invalidi di guerra per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale e per le operazioni della guerra 1940-45 anche se in qualità di assimilati o militarizzati;
h) per i mutilati ed invalidi a causa dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, nonchè per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra;
i) per i mutilati ed invalidi per causa di servizio, a norma della legge 15 luglio 1950, n. 539;
l) per il personale che, alla data del 28 febbraio 1951 trovavasi alle dipendenze dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.).
Sono esclusi da tale beneficio gli invalidi della nona e decima categoria, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima della tabella allegato *A* del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci numeri 4, 6, 7, 8, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.
Tutti i detti limiti debbono riferirsi alla data del presente decreto e sono elevati:
m) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;
n) di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.
L'elevazione di cui alla lettera *m*) si cumula con quella di cui alla lettera *n*) ed entrambe con quelle di cui alle lettere dalla *a*) alla *f*), purchè non si superino complessivamente i 45 anni.
Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, a norma dell'art. 5 del regio decreto 29 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni 45 in base all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10.
Il limite massimo di età è poi elevato a 45 anni, ai sensi dell'art. 5 del decreto-legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.
Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che, alla data del presente bando, siano impiegati civili statali di ruolo.
3. Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine e legalizzato nel primo caso dal prefetto e nell'altro dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.
4. Certificato di buona condotta morale su carta da bollo da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune dove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno con la prescritta legalizzazione.
5. Certificato su carta da bollo da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza legalizzato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcune delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione.
6. Certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 85 rilasciato dal segretario della procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica.
7. Certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio.
Il certificato medico dev'essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato da ufficiale sanitario.
Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi civili per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado d'invalidità, nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego pel quale concorre.
L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia, i candidati per i quali lo ritenga necessario per accertare la completa idoneità al servizio d'istituto. L'aspirante che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.
8. Copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di

truppa) in bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per ogni altro, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 24 per i candidati che non abbiano ancora adempiuto agli obblighi militari. Il certificato di esito di leva dovrà contenere il visto di conferma da parte del commissario di leva competente.

9. Fotografia recente del candidato applicata su carta da bollo da L. 32 con firma autenticata dal sindaco a da un notaio.

La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

10. I candidati dipendenti civili di ruolo presso le Amministrazioni statali dovranno produrre copia dello stato di servizio su carta bollata da L. 40, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici e potranno limitarsi a presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1, 7, 8 e 9 del presente articolo.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei coniugati, gli interessati dovranno produrre, inoltre, a corredo delle domande di ammissione, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi, per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare 487 del giornale militare 1937, in carta bollata da L. 24;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-45 (compresi quelli della guerra di liberazione e della lotta di liberazione partigiani combattenti di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241) dovranno produrre la dichiarazione integrativa in bollo da L. 24 di cui alla circolare 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 24 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-45, i mutilati e gli invalidi civili per fatto di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, nonchè i mutilati ed invalidi per servizio, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

e) gli orfani dei caduti nella guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-45, quelli dei caduti civili per fatto di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno presentare su carta da bollo da L. 24 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra legalizzato dal prefetto, comprovante tale loro qualità;

f) gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 24 rilasciato dall'Associazione nazionale mutilati per servizio, comprovante tale loro qualità;

g) i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-45, ovvero i figli degli invalidi civili per fatto di guerra e degli invalidi per servizio, dovranno produrre la dichiarazione mod. 69 rilasciata su carta da bollo da L. 24 dal Ministero del tesoro a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta da bollo da L. 24 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, legalizzato dal prefetto, comprovante tale loro qualità;

h) i profughi dell'Africa italiana che si trovano in una delle condizioni contemplate dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro per l'Africa Italiana 10 giugno 1948, in carta da bollo da L. 24;

i) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, su carta da bollo da L. 24;

l) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

m) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno residenza, su carta da bollo da L. 40;

n) i coniugi ed i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

o) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *n)* che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

Art. 6.

I documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10 del precedente art. 4, debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

Tutti i documenti, inoltre, sono soggetti alla legalizzazione nei casi previsti dalla legge.

I candidati che risiedono in territorio non metropolitano potranno presentare la sola domanda nel termine prescritto salvo a produrre gli altri documenti non oltre trenta giorni dopo la scadenza di detto termine.

I candidati che dimostrino di essere chiamati alle armi potranno presentare, nel termine prescritto, la sola domanda, salvo a produrre i documenti non oltre dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte degli esami.

I candidati che saranno ammessi alla prova orale, avranno facoltà di produrre, prima di sostenere detta prova, quei documenti che attestino, nei loro confronti, nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui aspirano.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano, hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta da bollo. Soltanto quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del precedente art. 4, purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione dell'attestato di pubblica sicurezza.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto previsto, nei riguardi dei coniugati, dall'art. 2 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939, numero 1.

Art. 8.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno prodotte dopo il termine prescritto.

Non si ammette riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni anche se dipendenti dallo stesso Ministero.

Con decreto del Ministro può essere negata l'ammissione al concorso, a norma dell'art. 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 9.

Il giudizio sull'esame dei concorrenti sarà dato da una Commissione da nominarsi con successivo decreto e composta:

a) da un vice-prefetto o vice-prefetto ispettore in servizio al Ministero (Direzione generale dei servizi antincendi), presidente;

b) da un professore di scuole dell'ordine medio, componente;

c) da un ufficiale dei vigili del fuoco di 2ª e di 3ª classe, componente;

d) dal capo del personale dei servizi antincendi, componente;

e) da un assistente principale o da un primo assistente nel ruolo dei servizi speciali antincendi, componente.

Un funzionario amministrativo di gruppo *A* addetto al Ministero di grado non inferiore al 10°, eserciterà le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 10.

Per lo svolgimento delle prove scritte, pratiche ed orali si osserveranno le norme del capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e quelle del regio decreto 16 marzo 1942, n. 702, art. 10 e seguenti.

L'esame consterà di tre prove scritte, di due prove pratiche e di una orale, in base al programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte, quelle pratiche e quella orale avranno luogo in Roma nei giorni e nella località che saranno stabilite con successivi provvedimenti.

I candidati non provvisti di libretto ferroviario dovranno presentarsi alle prove scritte, pratiche ed orali muniti di fotografia recante la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Art. 11.

Ogni componente della Commissione di cui all'art. 9 disporrà di 10 punti per ciascuna prova di esame.

La votazione complessiva, da attribuirsi a ciascun concorrente sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e pratiche e dal punto ottenuto in quella orale.

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte e pratiche e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di sei decimi.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione riportata dai candidati. La nomina dei vincitori sarà fatta secondo le norme e con le riserve stabilite dalle vigenti disposizioni a favore dei mutilati ed invalidi di guerra, degli ex combattenti e categorie assimilate, dei condannati e confinati politici nonchè di coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488. A parità di merito, saranno applicate le preferenze previste dal regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive aggiunte e modificazioni.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale, da pubblicarsi nel bollettivo ufficiale del Ministero. I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a coprire i posti, che si rendessero successivamente vacanti.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno nominati vice assistenti in prova per un periodo di almeno sei mesi trascorsi il quale se riconosciuti idonei dal Consiglio d'amministrazione, conseguiranno la nomina a vice assistente.

Il prefetto direttore generale dei servizi antincendi è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 3 marzo 1952

p. *Il Ministro*: BUBBIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *giugno* 1951
Registro Interno n. 13, *foglio n.* 372.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

1. — Nozioni elementari di diritto amministrativo e costituzionale;
2. — *a*) nozioni di storia civile d'Italia, dal 1815;
   b) nozioni di storia letteraria italiana;
   c) nozioni di geografia fisica e politica d'Italia.
3. — Prova pratica di dattilografia.
4. — Nozioni elementari di statistica (statistica applicata, statistiche della popolazione e demografia);
5. — Nozioni generali sul funzionamento e sulla attrezzatura dei Corpi dei vigili del fuoco.
6. — Prova pratica di disegno;
7. — Elementi di fisica;
8. — Matematica elementare.

Le prove scritte vertono sulle materie indicate ai numeri 1, 2 lettere *a*) e *b*) e 8; la prova orale verte sulle materie indicate ai numeri 1, 2, 4, 5, 7, 8.

La prova pratica di dattilografia consisterà nella scritturazione a macchina di almeno una facciata di foglio formato protocollo sotto dettatura.

La prova pratica di disegno verterà soltanto su elementi di macchine.

Roma, addì 3 marzo 1952

p. *Il Ministro*: BUBBIO

(3005)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario capo di 1ª classe vacante nel comune di Crema (Cremona)

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 31 gennaio 1952, per il conferimento del posto di segretario capo di 1ª classe (grado III) vacante nel comune di Crema (Cremona);

Visto il decreto Ministeriale 14 maggio 1952, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, nonchè il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario capo di 1ª classe, vacante nel comune di Crema, nell'ordine appresso indicato:

N.	Nome		Punti	
1.	Macaluso Vincenzo	punti	91,33	su 132
2.	Calabro Vincenzo	»	89 —	»
3.	Ferrari Antonio	»	87,56	»
4.	Roccella dott. Davide	»	86,62	»
5.	Emiliani Nicola	»	86,60	»
6.	Vasta dott. Rosario	»	83,50	»
7.	Ferri Giovanni	»	83,36	»
8.	Montesano Vincenzo	»	83 —	»
9.	Fabbri dott. Giulio	»	82,73	»
10.	Mona Vito Nicola	»	81,50	»
11.	De Cesaris dott. Enrico	»	78,50	»
12.	La Bianca dott. Cosimo	»	77,33	»
13.	Marzola Ilario	»	77,08	»
14.	Natale dott. Antonio	»	77 —	»
15.	Abbaticchio dott. Pietro	»	75,86	»
16.	Chiarello Salvatore	»	75,50	»
17.	Sgrò dott. Pietro	»	75,40	»
18.	Fiorentin dott. Antonio	»	75,35	»
19.	Polazzi dott. Tito	»	75,33	»
20.	Rianò dott. Enrico	»	75,27	»
21.	Baraldi dott. Dario	»	75,24	»
22.	Succi Cimentini dott. Flobert	»	74,08	»
23.	Manzini dott. Dario	»	71,81	»
24.	Russo Nazzario	»	71,02	»
25.	Cannata dott. Vincenzo	»	70,90	»
26.	Sardella dott. Pasquale	»	70,23	»
27.	Bernardoni Gino	»	69,10	»
28.	Parrini Cantini dott. Emilio	»	69 —	»
29.	Di Pilla dott. Giovannangelo	»	66,05	»
30.	Zuanni dott. Federico	»	64,92	»
31.	Pennacchia dott. Tito	»	64 —	»
32.	Carboni dott. Quirino	»	63,50	»
33.	Ciccotta Luigi	»	63,10	»
34.	Ferri dott. Raffaele	»	63,05	»
35.	De Petris Paolo	»	60,50	»
36.	Galli dott. Pietro	»	56,04	»
37.	Greco Orlando	»	47 —	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 giugno 1952

Il Ministro: SCELBA

(2911)

Graduatoria del concorso al posto di segretario generale di 2ª classe (grado II) vacante nel comune di Monza (Milano).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 23 febbraio 1952, per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe (grado II) vacante nel comune di Monza (Milano);

Visto il decreto Ministeriale 20 maggio 1952, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, nonchè il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe, vacante nel comune di Monza (Milano), nell'ordine appresso indicato:

1. Arnoldi dott. Martino . . . punti 96,17 su 132
2. Fossati dott. Gian Paolo . . . » 95,30 »
3. Furioli dott. Ettore . . . » 94,38 »
4. Carlomagno dott. Marco . . . » 94,08 »
5. Barborini dott. Erminio . . . » 93,82 »
6. Raso dott. Nicolino . . . » 91,33 »
7. Bortolato dott. Secondo . . . » 85,69 »
8. Stevano dott. Vincenzo . . . » 85,40 »
9. Di Capua dott. Matteo . . . » 84 — »
10. Boaretto dott. Francesco . . . » 82,68 »
11. Livi dott. Filiberto . . . » 81,59 »
12. L'Abbadessa dott. Giuseppe . . . » 79,97 »
13. Russo dott. Giovanni . . . » 78,94 »
14. Napolitano dott. Mario . . . » 77,70 »
15. Massucco dott. Dante . . . » 77,68 »
16. De Camelis dott. Gaetano . . . » 77,26 »
17. Innocenzi dott. Giulio . . . » 75,55 »
18. Buccheri dott. Bruno . . . » 75,10 »
19. Roccella dott. Davide . . . » 74,62 »
20. Novaga Arvedo . . . » 74,16 »
21. Del Bene dott. Giovanni . . . » 73,09 »
22. Troccoli Bernardino . . . » 70,50 »
23. Zito dott. Ludovico . . . » 70,06 »
24. Calabro Vincenzo . . . » 67,50 »
25. Emiliani Nicola . . . » 66,60 »
26. Tiberii dott. Menotti . . . » 66,46 »
27. Vasta dott. Rosario . . . » 65,50 »
28. Fabbri dott. Giulio . . . » 64,73 »
29. Longo dott. G. Battista . . . » 60 — »
30. Cannata dott. Vincenzo . . . » 58,90 »
31. Alestra dott. Giuseppe. . . . » 49 — »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 giugno 1952

Il Ministro: SCELBA

(2910)

PREFETTURA DI TERNI

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Terni al 30 novembre 1950

Con decreto n. 10436 del 12 giugno 1952-Sanità, il Prefetto ha approvato la seguente graduatoria:

1. Francini Giorgio . . . punti 101,600
2. Stella Francesco . . . » 96,000
3. D'Ambrosio Salvatore . . . » 95,525
4. Borgna Francesco . . . » 94,550
5. Rinaldi Alvaro . . . » 93,200
6. Giommaroni Vincenzo . . . punti 93,100
7. Cristini Armando . . . » 92,800
8. Petrangeli Valentino . . . » 91,300
9. Troilli Mario . . . » 90,600
10. Franciosini Silvio . . . » 90,300
11. Amici Luigi . . . » 89,800
12. Mattioni Mario . . . » 89,200
13. Graziosi Emanuele . . . » 88,750
14. Dionisi Angelo . . . » 88,225
15. Millesimi Bernardino . . . » 87,600
16. Siniscalco Vincenzo . . . » 86,950
17. Bistoni Ario . . . » 85,325
18. Trandafilo Giovanni . . . » 84,675
19. Cavalieri Bruno . . . » 83,400
20. Brizi Fabrizio . . . » 80,800
21. Ruina Aldo . . . » 78,700
22. Cinaglia Antonio . . . » 77,725
23. Catalino Giuseppe . . . » 77,350

Terni, addì 12 giugno 1952

Il Prefetto

ASSEGNAZIONE DELLE SEDI VACANTI

In dipendenza della graduatoria del concorso di cui al precedente decreto, le sedi vacanti nella provincia di Terni al 30 novembre 1950, tenuto conto delle preferenze indicate dai candidati, sono state assegnate come segue, con decreto numero 10436 del 12 giugno 1952:

1) Francini Giorgio: Ficulle (1ª condotta);
2) Stella Francesco: Baschi (capoluogo);
3) D'Ambrosio Salvatore: Narni (Nera Montoro);
4) Borgna Francesco: Fabro (2ª condotta);
5) Rinaldi Alvaro: Montefranco;
6) Giommaroni Vincenzo: Sanvenanzo (capoluogo);
7) Cristini Armando: Baschi (Civitella);
8) Petrangeli Valentino: Sanvenanzo (Ospedaletto).

Terni, addì 12 giugno 1952

Il Prefetto

(2952)

PREFETTURA DI FERRARA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Ferrara

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FERRARA

Visto il proprio decreto numero 6358 in data 30 maggio 1951, concernente la dichiarazione dei vincitori del concorso per posti di veterinari condotti, bandito con precedente decreto n. 10415 in data 16 giugno 1947;

Ritenuto che, in seguito alla rinuncia dei vincitori delle condotte di Bondeno (seconda), Berra e Comacchio ed all'esito delle varie interpellanze, occorre procedere alla nomina dei candidati aventi rispettivamente diritto alle sedi predette secondo l'ordine di graduatoria;

Visti gli articoli 56 e 26 del regolamento per i concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I veterinari sotto elencati sono dichiarati vincitori della condotta a fianco di ciascuno di essi indicata:

1) Cristofori dott. Cornelio: Bondeno (seconda);
2) Zerbinati dott. Sergio: Berra;
3) Alessandri dott. Norberto: Comacchio.

Ferrara, addì 16 giugno 1952

Il prefetto: LIUTI

(2953)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.